

Polizia Locale: obbligo di assumere?

L'art. 35-bis del d.l. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 prevede: *“Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica **possono**, nell'anno 2019, **in deroga** alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, **nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016** e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.”.*

L'ultima frase induce in tentazione, facendo quasi credere che vi sia un obbligo da parte degli enti ad assumere sulla base dei dipendenti che cessano nella polizia locale. Non è così. Intanto vi è scritto “possono”. E già questo potrebbe bastare.

Ma va aggiunto anche qualcosa in più: il legislatore non può, per questioni costituzionali, imporre agli enti quali dipendenti assumere, ma eventualmente può imporre dei limiti di natura finanziaria. **Quindi, ciò che regge è il Piano triennale del fabbisogno.** Se l'ente intende avvalersi della deroga, allora, giustamente, non potrà conteggiare i cessati della polizia locale per altre assunzioni. Ma se l'ente non ha bisogno di assunzioni nella polizia locale, i cessati di questo settore saranno calcolati per le normali capacità assunzionali. **Ciò che “vince” è quindi il bisogno dell'ente.**

Va anche detto, come letto in alcune interpretazioni, che la norma non dice che la spesa di polizia locale deve essere al massimo quella del 2016! Quella è l'asticella per ampliare, eventualmente, le possibilità di assunzione. Ma si può andare anche oltre, magari utilizzando la mobilità o le capacità assunzionali che provengono dagli altri cessati di settori non di polizia locale. Certo, non si può andare oltre il limite delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006.